



COMUNE DI ROCCALUMERA

Città' Metropolitana di Messina

98027 Piazza Mons. F.M. Di Francia - P. IVA / Cod. Fisc. 00145100830 - Tel. 0942.744950 (Centralino)
protocollo@pec.comune.roccalumera.me.it

ORDINANZA SINDACALE n° 37 del 19.08.2024

OGGETTO: UTILIZZO DEI PARCHI GIOCHI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PRESO ATTO che sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti nelle abitazioni adiacenti i parchi giochi pubblici, in quanto nelle ore notturne vengono frequentati da persone adulte e minori che disturbano la quiete pubblica oltre che procurare danni alle attrezzature;

ATTESO che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altri, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

RITENUTA la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana del patrimonio pubblico nei confronti di tutti coloro che, con impropri comportamenti, contribuiscono a generale situazioni di disturbo alla cittadinanza;

PREMESSO che al fine di garantire la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano tali aree, nonché la durabilità delle attrezzature e il loro impiego nel rispetto delle norme di sicurezza le case produttrici fissano, per ogni attrezzatura, la fascia di età dei soggetti idonei ad utilizzare le strutture stesse;

ACCERTATO che spesso le attrezzature ludiche vengono utilizzate da soggetti aventi età superiore a quella consentita, da cui deriva la rapida usura o la rottura delle attrezzature stesse, che costringono l'Amministrazione Comunale a farsi carico di frequenti interventi di riparazione o di sostituzione pubblica;

CONSIDERATO che l'utilizzo improprio delle attrezzature oltre che determinare danni materiali potrebbe essere causa di pericolo per l'incolumità pubblica dei frequentatori delle aree giochi;

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse di dover garantire l'utilizzo corretto delle attrezzature ludiche presenti sulle aree gioco presenti all'interno delle aree di verde pubblico, al fine di prevenire l'uso improprio, in quanto trattasi di beni di proprietà pubblica;

ORDINA

che l'utilizzo di tutti i parchi giochi presenti sul territorio comunale sarà disciplinato dalla presente Ordinanza;

1. Tutte le attrezzature ludiche presenti all'interno dei parchi gioco dovranno essere utilizzate, esclusivamente, da bambini la cui età non sia superiore a 12 (dodici) anni;
2. che il libero uso da parte dei minori dei giochi e degli arredi presenti (panchine, cestini, bacheche, punti luce, etc.) sia posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in vigilanza, sui cui soggetti ricadrà la responsabilità per l'utilizzo improprio delle attrezzature e degli arredi per eventuali danni derivanti;

3. che nelle aree gioco è vietato l'accesso:
 - a) ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
 - b) alle biciclette o ad altri velocipedi;
 - c) ai mezzi a motore (esclusi quelli per la manutenzione dell'area);

4. che all'interno delle aree gioco è altresì vietato:
 - a) fumare e bere bevande alcoliche;
 - b) soddisfare bisogni fisiologici;
 - c) gettare carta, resti di cibo o immondizia di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - d) calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
 - e) giocare a pallone;
 - f) creare punti di bivacco;
 - g) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - h) campeggiare e/o pernottare;
 - i) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo.

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, per le violazioni della presente Ordinanza viene applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Qualora l'uso delle aree giochi non conforme alla presente Ordinanza determini danni materiali alle attrezzature presenti, fatta salva l'eventuale azione risarcita dell'ente, al responsabile sarà comminata una sanzione di importo compreso tra € 80,00 ed € 480,00, ai sensi del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale provvede a proprie cure e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte alla disciplina della seguente Ordinanza.

ORDINA ALTRESI'

che l'orario di accesso al pubblico presso i parchi giochi comunali è il seguente:

- tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 22:00

- dal 01/06 al 30/09 DI OGNI ANNO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga notificata alla locale Stazione dei Carabinieri, al Responsabile del Servizio Area Tecnica, al Coordinatore dell'Ufficio Polizia Municipale.

Il personale di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
On. Giuseppe Lombardo